

**CAMERA ARBITRALE
PRESSO L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
LODO ARBITRALE**

Pronunciato dal Collegio Arbitrale costituito dai signori:

- Prof. Avv. Massimo Proto - Presidente
- Avv. Pier Vettor Grimani - Arbitro
- Prof. Avv. Chiara Cacciavillani - Arbitro

nel procedimento promosso da

SUMMANO SANITÀ S.p.A. (codice fiscale e p. iva 03424360240), in persona dell'ing. Alberto Manganaro, rappresentata e difesa – in virtù di procura a margine dell'istanza di arbitrato – dall'Avv. Alfredo Biagini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 466/G

contro

la **AZIENDA U.L.S.S. N. 7 "PEDEMONTANA"** (c.f. 00913430245), in persona del suo Direttore Generale dott. Giorgio Roberti, quale ente subentrato, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. d), l.r. 19/2016, e dell'art. 32, co. 1, l.r. 30/2016, all'**AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "ALTO VICENTINO"** (c.f. e p.iva 00913490239), rappresentata e difesa – in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione nel procedimento arbitrale – dal Prof. Avv. Luigi Garofalo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, via Castelmenardo n. 55

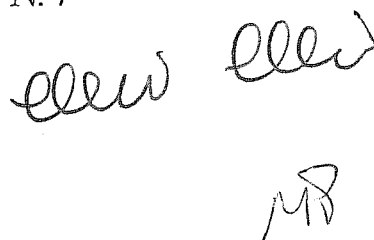
* * *

Svolgimento del giudizio arbitrale

I. Con atto notificato il 26 luglio 2016 Summano Sanità S.p.A. (di seguito anche solo "**Summano**") ha proposto domanda di arbitrato nei confronti dell'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino (ora U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e, di seguito, anche solo la "**Azienda**"), nominando quale arbitro di parte l'Avv. Giuseppe Giuffrè e invitando contestualmente l'Azienda a designare il proprio arbitro.

Con la stessa istanza, Summano ha chiesto al costituendo Collegio Arbitrale di pronunciarsi in ordine ai seguenti quesiti:

"QUESITO N. 1



Dica l'Ecc.mo Collegio Arbitrale se, in considerazione delle ragioni esplicate nell'esposizione che precede e di quanto sarà ulteriormente illustrato con gli scritti difensivi, sussiste il diritto di Summano Sanità S.p.a. di vedersi riconosciuto il corrispettivo, ivi compresa ogni spesa e ogni onere, per la progettazione e esecuzione delle Opere Complementari ordinate con Ordine di Servizio n. 3 del 2 ottobre 2014 eseguite, oltre a interessi legali e moratori, nonché per la loro futura manutenzione e gestione, come da riserva/contestazione prot. 719 del 13 ottobre 2014.

Per l'effetto, in caso di esito positivo, condanni l'Azienda ULSS 4 – Alto Vicentino, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al versamento a beneficio di Summano Sanità S.p.A., legale rappresentante pro tempore, del corrispettivo per le opere complementari effettuate per la messa in sicurezza dei rivestimenti vetrati, per un importo quantificabile come segue:

- Opere provvisionali per la messa in sicurezza momentanea:

installazione di paletti e catenelle,
cartellonistica verticale,
installazione, nolo e disinstallazione ponteggi,
riallineamento opaline vetrate

totale opere provvisionali € 76.845,45 + IVA 10%

- lavori definitivi:

OPERE CIVILI	€ 376.916,63 + IVA 10%
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 111.019,00 + IVA 10%
totale lavori	€ 487.932,63 + IVA

10%

- modifiche sull'eseguito:

opere di rinforzo del tavolato di calpestio esistente presso i cortili interni per consentire piazzamenti di idoneo mezzo di sollevamento necessario alle attività di pulizia

€ 14.766,50 + IVA

- incremento servizio pulizia:

costi pulizia delle nuove opere (pensiline e reti con frequenza annuale)

€/anno 5.000,00 + IVA

maggiori oneri (dovuti a tempi e mezzi differenti da utilizzare) per la pulizia dei serramenti dopo la costruzione nuove opere

€/anno 15.000,00 + IVA



- costi manutentivi sulle nuove opere:

PENSILINE METALLICHE

Attività di manutenzione ordinaria per ricerca infiltrazioni, ripristino della guaina (fino a 2 mq), pulizia da detriti e fogliame, verifica continuità condotti acqua

€/anno 3.212,00 + IVA

BARRIERE FISSE E MOBILI E RETI

Manutenzione contestuale alla manutenzione delle facciate in opaline vetrate, quindi con frequenza annuale, per ricognizione visiva e registrazione controlli.

Successivo ripristino del verde ove necessario (dato utilizzo di piattaforme aeree)

€/anno 990,00 + IVA

- spese tecniche

D.L., CSE, Assistenza Collaudo, Contabilità Lavori

€ 44.294,96 + 4% + IVA

oneri di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, consulenza istituto SSV di Venezia, Analisi del rischio, render

€ 43.800,00 + 4% + IVA

redazione pratica permesso a costruire

€ 3.000,00 + 4% + IVA

costi generali di gestione

€ 40.000,00 + IVA

QUESITO N. 2

Dica l'Ecc. mo Collegio Arbitrale se spetti alla Summano Sanità S.p.a., in dipendenza della riserva n. 1 iscritta sul registro di contabilità in data 30 ottobre 2008, che in questa sede si intende integralmente ritrascritta, il pagamento di complessivi € 194.181,00 o della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condanni l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" al pagamento, in favore della Summano Sanità S.p.A., della somma che risulterà accertata in corso di causa.

QUESITO N. 3

Dica l'Ecc.mo Collegio Arbitrale se spetti alla Summano Sanità S.p.a., in dipendenza della riserva n. 2 iscritta sul registro di contabilità in data 30 ottobre 2008, che in questa sede si intende integralmente ritrascritta, il pagamento di complessivi € 11.894,84 o della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e, per



l'effetto, condanni l'Azienda Ulss n. 4 "Alto Vicentino" al pagamento, in favore della Summano Sanità S.p.A., della somma che risulterà accertata in corso di causa.

QUESITO N. 4

Dica l'Ecc.mo Collegio Arbitrale se sussita o meno in capo alla Summano Sanità S.p.a., in dipendenza della riserva formulata in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori in data 5 febbraio 2015, che in questa sede si intende integralmente ritrascritta, l'obbligo, in capo al Concessionario, di realizzazione della pensilina per le biciclette, nonché il diritto, per quest'ultimo, di vedersi riconosciuto il pagamento del corrispettivo per la realizzazione del manufatto medesimo.

QUESITO N. 5

In via subordinata, dica l'Ecc.mo Collegio Arbitrale se, in considerazione delle ragioni esplicate nell'esposizione che precede e di quanto sarà illustrato con gli scritti difensivi, sussistono i presupposti per procedere al riequilibrio del PEF della concessione, attraverso l'inserimento dell'investimento relativo alle opere complementari nel quadro degli investimenti.

QUESITO N. 6

In via subordinata, nell'eventualità in cui l'Ecc.mo Collegio Arbitrale riconosca sussistere l'obbligo in capo al Concessionario di eseguire la pensilina per le biciclette e quindi dando risposta positiva al QUESITO N. 4, dica l'Ecc.mo Collegio Arbitrale se, in considerazione delle ragioni esplicate nell'esposizione che precede e di quanto sarà illustrato con gli scritti difensivi, sussistono i presupposti per procedere al riequilibrio del PEF della concessione, attraverso l'inserimento dell'investimento relativo all'esecuzione di detta ulteriore opera, previa sua quantificazione, nel quadro degli investimenti.

QUESITO N. 7

Dica l'Ecc.mo Collegio Arbitrale se le spese di funzionamento del Collegio, ivi compreso l'onorario per gli arbitri, debba rimanere a carico dell'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che con il proprio comportamento ha reso necessario il giudizio arbitrale".

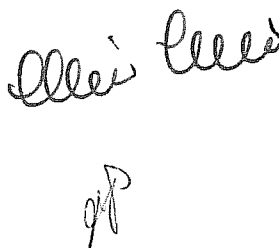
A sostegno delle proprie domande, Summano ha dedotto:

- di avere stipulato con l'Azienda, il 12 novembre 2007, un contratto di concessione di lavori pubblici (di seguito, il "Contratto") avente per oggetto la progettazione, costruzione e gestione del 'Nuovo Polo



Ospedaliero Unico' dell'Azienda, da realizzare nel Comune di Santorso (istanza di arbitrato, p. 1 s.);

- che, con deliberazione n. 869 del 13 dicembre 2007, l'Azienda ha approvato una serie di interventi migliorativi al progetto originario, recepiti nel Contratto con atto aggiuntivo del 27 dicembre 2007 (di seguito, l'“**Atto aggiuntivo**”); e che “[t]ra dette migliorie rientra anche [come stabilito nell'Allegato E dell'Atto aggiuntivo] *la sostituzione dei pannelli di alluminio coibentato, originariamente previsti quale finitura esterna dell'edificio, con moduli vetrati opachi (vetro opalizzato), per un valore complessivo della miglioria pari ad Euro 1.756.000,00*” (istanza di arbitrato, p. 3);
- che il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell'opera sono stati approvati rispettivamente dall'Azienda il 13 marzo e il 25 settembre 2008, prevedendo, in particolare, il progetto esecutivo, “*l'applicazione di oltre 6.000 lastre vetrate per una superficie complessiva di 7.000 mq, da realizzarsi ed installarsi in conformità con quanto disposto dalla norma UNI 7697/07, cogente in Italia ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la quale fornisce i criteri di sicurezza minimi da seguire per le applicazioni di superficie vetrate*” (istanza di arbitrato, p. 3);
- che i lavori oggetto del Contratto sono stati avviati il 1° ottobre 2008 e ultimati il 30 settembre 2011 (istanza di arbitrato, p. 3);
- di avere iscritto nel registro di contabilità, il 30 ottobre 2008, due riserve: richiedendo, con la Riserva n. 1, “*il riconoscimento da parte dell'Azienda di tutti gli oneri conseguenti al ritardato allaccio, da parte dell'Azienda medesima, della rete ENEL in Media Tensione per l'erogazione di energia elettrica al cantiere*” (a causa di tale ritardo, Summano sarebbe stata costretta ad utilizzare, in luogo della rete elettrica, un apposito gruppo elettrogeno e sopportarne i conseguenti costi: istanza di arbitrato, p. 4); con la Riserva n. 2, “*il riconoscimento dei maggiori oneri sopportati a seguito del ritrovamento, nell'area interessata dai lavori, di una tubazione interrata dell'acquedotto gestito dall'A.V.S., di un deposito interrato di copertoni in adiacenza alle fondazioni della stalla, di tre vasche in eternit originariamente poste al primo piano all'interno della stalla' demolita e di una guaina in catrame*” (detti ritrovamenti avrebbero comportato



maggiori oneri “sia in termini di costi per la loro rimozione, movimentazione e smaltimento, sia in termini di tempo”: istanza di arbitrato, p. 4);

- che rispettivamente il 15 marzo e il 13 agosto 2012, nelle more del collaudo definitivo, si sono verificate le rotture di due lastre vetrate facenti parte del rivestimento esterno dell’immobile; e che le relazioni formulate dalla Direzione dei Lavori, per un verso, avrebbero escluso che le rotture siano dipese da errori progettuali o di realizzazione delle opere; per altro verso, avrebbero accertato che “le lastre di vetro montate dal costruttore rispondono ai criteri di legge (e precisamente della norma UNI 7697/07) e sulle stesse sono stati effettuati tutti i trattamenti necessari, a norma di legge, per ridurre al minimo il rischio di rottura, ivi compreso il trattamento – peraltro non obbligatorio ma eseguito ad abundantiam – HST, volto a limitare le infiltrazioni di solfato di nichel, responsabili di rotture accidentali delle lastre di vetro” (istanza di arbitrato, p. 5 s.);

- che il 10 luglio 2013 si è verificata la rottura di una terza lastra di rivestimento; e, a seguito di tale evento, di avere provveduto “a mettere in sicurezza immediatamente l’area interessata dall’evento e a far redigere un’apposita perizia tecnica alla Stazione Sperimentale del Vetro s.c.p.a. di Venezia, nella persona del dott. Ennio Mognato” (istanza di arbitrato, p. 6);

- che “tutte le relazioni tecniche acquisite dalle parti concordemente escludono carenze o manchevolezze del progetto ovvero errori nella fase di posa in opera dei rivestimenti e confermano, al contempo, che i materiali installati sono adeguati ed idonei allo scopo per il quale sono stati prodotti, così come la posa, in conformità a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore vigente ed applicabile. Le rotture sarebbero, quindi, da imputarsi, secondo tutti i tecnici interpellati, ad eventi contingenti ed imprevedibili, di difficile determinazione, e comunque non ascrivibili al Concessionario esecutore delle opere” (istanza di arbitrato, p. 6);

- che, con comunicazione del 23 dicembre 2013, la commissione di collaudo, “pur procedendo alla sospensione delle operazioni di collaudo”, avrebbe riconosciuto che il rivestimento “è stato «realizzato conformemente a quanto previsto dalle norme UNI 7697/07 ‘criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrate’»” (istanza di arbitrato, p. 7);

- che, successivamente a tali accadimenti, “l’Azienda ha manifestato l’intenzione di porre in essere alcuni interventi integrativi [di seguito, le Opere

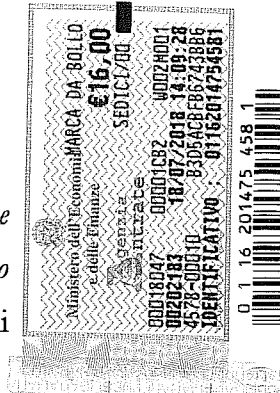


Complementari] volti [...] a garantire l'assoluta sicurezza del plesso ospedaliero e dei suoi utenti [...], richiedendo, pertanto, alla Concessionaria la redazione di apposito progetto", poi trasmesse da Summano il 20 dicembre 2013 (istanza di arbitrato, p. 7);

- di avere ricevuto dall'Azienda, con nota del 21 marzo 2014, n. 11015/8, l'Ordine di servizio n. 2, con il quale era richiesto di procedere alla redazione del progetto esecutivo delle Opere Complementari, con la precisazione che tutti i costi sarebbero gravati «in capo al Concessionario» (istanza di arbitrato, p. 7 s.) e di avere espresso con nota del 7 aprile 2014 il proprio dissenso rispetto a tale precisazione, «pur manifestando la più totale disponibilità nel farsi parte attiva nella predisposizione dei progetti relativi ai lavori di messa in sicurezza delle lastre vetrate, nonché nella realizzazione dei lavori stessi» (istanza di arbitrato, p. 8 s.);

- di avere presentato, con nota prot. 241-2014 del 18 aprile 2014, il progetto esecutivo delle Opere Complementari (istanza di arbitrato, p. 8), approvato con delibera n. 811 del 22 agosto 2014 dall'Azienda, che ne ha poi disposto l'esecuzione con ordine di servizio n. 3 del 2 ottobre 2014 deliberando «che ogni costo per la realizzazione» delle Opere Complementari «ivi compresi gli oneri per la successiva gestione avrebbe dovuto gravare sull'odierna attrice. Ciò con l'ulteriore precisazione che, ove dall'esecuzione ovvero per effetto della realizzazione dei previsti lavori complementari fossero derivate limitazioni o riduzioni all'utilizzo dell'opera o nell'ipotesi in cui le stesse, una volta ultimate, avessero potuto incidere sul pregio estetico dell'opera, l'Amministrazione avrebbe proceduto alla quantificazione della diminuzione del valore dell'infrastruttura nel suo complesso con conseguente onere risarcitorio a carico di Summano Sanità» (istanza di arbitrato, p. 10);

- di avere formalmente contestato, con nota prot. 719 - 2014 del 13 ottobre 2014, l'Ordine di servizio n. 3 del 2 ottobre 2014 e la delibera n. 811 del 22 agosto 2014 «nella parte in cui l'Azienda [...] si determinava nel senso di non riconoscere alcun corrispettivo per la progettazione e realizzazione dei lavori complementari di che trattasi, riservandosi al contempo di quantificare i possibili pregiudizi che avrebbe potuto patire per effetto della realizzazione dei richiamati lavori» (istanza di arbitrato, p. 11 s.);

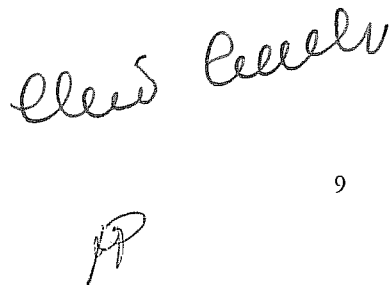


- che i lavori relativi alle Opere Complementari sono stati avviati il 27 ottobre 2014 e ultimati il 3 aprile 2015 (istanza di arbitrato, p. 12);
- che con deliberazione n. 469 del 21 maggio 2015, l'Azienda ha approvato il certificato di collaudo dell'intero complesso ospedaliero, rigettando le riserve iscritte in contabilità da parte di Summano e la sua richiesta [iscritta nel registro di contabilità come Riserva n. 3] di liquidazione e pagamento del corrispettivo per le Opere Complementari; certificato di collaudo che è stato successivamente sottoscritto *“con formale riserva”* da Summano: la quale, *“oltre a richiamare e confermare le riserve [Riserve nn. 1, 2 e 3] già apposte precedentemente”* ne ha formulata una ulteriore [Riserva n. 4] *“volta a contestare la richiesta del collaudatore di installare, a servizio della [...] pista ciclabile già oggetto di progetto esecutivo approvato, una pensilina aggiuntiva”* (istanza di arbitrato, p. 13);
- di avere trasmesso all'Azienda, il 29 giugno 2015, il certificato di regolare esecuzione delle Opere Complementari – poi è approvato dall'Azienda con deliberazione n. 883 del 24 settembre 2015 – *“confermando, in tale sede, ancora una volta, tutte le riserve [nn. 1, 2, 3 e 4] e le contestazioni già iscritte e rigettando, quindi, qualsivoglia responsabilità relativamente alla rottura delle lastre vetrate”* (istanza di arbitrato, p. 13);
- che l'art. 13.4, lett. b), del Contratto, disciplina l'ipotesi in cui *“si rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni ad alcuna delle Opere già oggetto di Collaudo in corso d'opera, onde ottenere tutti i necessari permessi e/o certificati”*; e, secondo tale clausola, laddove non sussistano profili di responsabilità in capo all'esecutore (e cioè nell'ipotesi in cui le modifiche o integrazioni non siano dovute alla inesatta esecuzione delle opere), la concessionaria, sebbene tenuta ad eseguire gli interventi aggiuntivi, *“avrà pieno titolo ad ottenere il pagamento di quanto eseguito, nonché il riconoscimento di ogni ulteriore spesa”*, mentre *“solamente nell'ipotesi di ascrivibilità dell'intervento aggiuntivo ad errori esecutivi, i relativi oneri saranno (comprensibilmente) a carico del Concessionario”* (istanza di arbitrato, p. 14; con la precisazione che, in ogni caso, sussisterebbero i presupposti per la revisione del piano economico-finanziario al fine di ristabilirne l'equilibrio, ai sensi dell'art. 19.8 del Contratto: istanza di arbitrato, p. 21 ss.);




- che l'inadempimento, da parte dell'Azienda, dell'obbligo – recato dall'art. 8.6 del Contratto – di rendere disponibile per Summano un *“allaccio alla rete elettrica ENEL in Media Tensione”* avrebbe costretto la stessa Summano a dotarsi *“di n.1 gruppo elettrogeno da 320 KVA, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008, nonché di n. 2 gruppi elettrogeni (uno da 320 KVA ed uno da 400 KVA) per il periodo intercorrente tra l'8 gennaio 2009 e il 31 marzo 2009”*, con conseguenti maggiori oneri per complessivi euro 194.181,00; donde il diritto di Summano *“al ristoro delle spese sostenute per ovviare”* all'inadempimento dell'Azienda (istanza di arbitrato, p. 18 s.);
- che l'inadempimento, da parte dell'Azienda, all'obbligo – recato dall'art. 8.2 del Contratto – di consegnare l'area del cantiere libera da cose e in condizioni tali da consentire la realizzazione delle opere, avrebbe comportato a carico di Summano maggiori oneri, quantificati in euro 11.894,84; donde il diritto della stessa Summano al ristoro di tale importo (istanza di arbitrato, p. 19 s.);
- che la commissione di collaudo le avrebbe prescritto, tra l'altro, la realizzazione di *“una pensilina per le biciclette nell'area appositamente predisposta”*, tuttavia tale opera non sarebbe prevista dal progetto esecutivo approvato dall'Azienda con delibera n. 752 del 25 settembre 2008; con la conseguenza che non sussisterebbe alcun *“obbligo contrattuale [...] in capo al Concessionario in merito alla realizzazione della pensilina”* e l'eventuale realizzazione farebbe *“sorgere in capo [a Summano] il diritto al riconoscimento del relativo corrispettivo”* (istanza di arbitrato, p. 21).

II. La clausola compromissoria invocata dalla ricorrente, contenuta nell'art. 33.4 del Contratto, stabilisce che *“[...] ogni controversia insorta nel corso della progettazione, della costruzione e/o gestione sarà deferita ad un Collegio Arbitrale, costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi degli artt. 241 e ss. Codice (già art. 32, comma 2 e ss. della Legge Merloni). Gli arbitri decideranno secondo diritto entro i successivi 90 (novanta) giorni, nel rispetto del principio del contraddittorio. Per la nomina del terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, si applicano gli artt. 241 e ss. del Codice in conformità ai commi 3 e ss. dell'art. 150 del Regolamento”*.

Con atto dell'11 agosto 2016, notificato il successivo 12 agosto 2016, l'Azienda ha designato quale proprio arbitro la Prof. Avv. Chiara Cacciavillani. A seguito di istanza per la nomina del terzo Arbitro presentata da Summano presso la Camera Arbitrale, quest'ultima, con provvedimento prot. 95889 del 27 luglio 2017, ha deliberato di nominare il Collegio arbitrale nelle persone del Prof. Avv. Massimo Proto (con funzioni di presidente), dell'Avv. Giuseppe Giuffrè e della Prof. Avv. Chiara Cacciavillani. Con lo stesso provvedimento, i suddetti arbitri sono stati invitati a trasmettere alla Camera Arbitrale la dichiarazione di disponibilità all'accettazione della nomina.

Con comunicazione del 3 agosto 2017, l'Avv. Giuseppe Giuffrè ha dichiarato di non potere accettare la nomina per sopravvenuti impegni professionali. Pertanto, con atto del 1° settembre 2017 (prot. 104373), Summano ha provveduto a designare un nuovo arbitro di parte nella persona dell'Avv. Pier Vettor Grimani. Preso atto di tale designazione sostitutiva, il Consiglio della Camera Arbitrale, con provvedimento prot. 108038 del 18 settembre 2017, ha nominato quale componente il suddetto Avv. Pier Vettor Grimani, confermando per il resto la nomina del Collegio già effettuata.

III. Il 2 novembre 2017 si è svolta la prima riunione del Collegio arbitrale, il quale ha assegnato alle parti termini: sino al 27 novembre 2017, per il deposito di memoria contenente la formulazione dei quesiti e le istanze istruttorie, nonché per il deposito di eventuali documenti; sino al 12 dicembre 2017, per il deposito di memoria di replica con la formulazione di eventuali controquesiti e ulteriori istanze istruttorie, nonché per il deposito di ulteriori documenti. Il Collegio ha altresì fissato l'udienza del 20 dicembre 2017 per la comparizione personale delle parti - in persona dei legali rappresentanti, ovvero di procuratori muniti del potere di transigere - al fine di esperire il tentativo di conciliazione; e, in difetto di conciliazione, per procedere alla trattazione.

IV. Con la prima memoria autorizzata, depositata il 24 novembre 2017, Summano ha richiamato i contenuti della istanza di arbitrato e i quesiti ivi articolati.



L'Azienda ha depositato la propria prima memoria il 24 novembre 2017, domandando al Collegio *“il rigetto di tutte le pretese azionate da Summano nella presente controversia, nonché [...] la condanna della medesima Summano al risarcimento dei danni patiti e patienti in relazione alle problematiche ai rivestimenti esterni verificatesi presso il nuovo ospedale di Santorso (VI), come meglio descritte in narrativa, da liquidarsi a seguito dell'espletanda istruttoria o comunque previa valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché comunque [...] la rifusione delle spese di arbitrato, di difesa e di eventuale C.T.U. e C.T.P.”* (prima memoria Azienda, p. 29).

In merito alla domanda dell'istante relativa pagamento del corrispettivo per le Opere Complementari, l'Azienda ha dedotto:

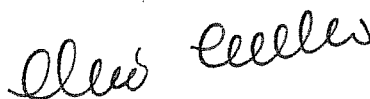
- che Summano non avrebbe adempiuto agli oneri gravanti a suo carico per avanzare richieste economiche in relazione alle Opere Complementari (prima memoria Azienda, p. 15); l'istante, in particolare, avrebbe avuto notizia del fatto che ha dato luogo alla contestazione fin dal 30 agosto 2013, giorno in cui l'Azienda avrebbe precisato *“che tutti gli oneri relativi agli interventi di messa in sicurezza sarebbero stati di competenza di Summano”*: ed è da tale momento che sarebbe decorso il termine per l'iscrizione della riserva *“sia in relazione all'art. 152, d.P.R. 207/2010, sia in relazione all'art. 33”* del Contratto (prima memoria Azienda, p. 16);
- che, *“volendo anche ipotizzare, per assurdo, che il concessionario abbia tempestivamente e ritualmente formulato le proprie riserve [...] bisognerebbe comunque concludere che dalle stesse sia poi decaduto, non avendole reiterate nei successivi documenti dell'appalto”* (prima memoria Azienda, p. 16 s.);
- che le riserve relative alle Opere Complementari sarebbero in ogni caso infondate: perché *“i consulenti interpellati dall'ente pubblico hanno ipotizzato svariate cause dei fenomeni di distacco”* imputabili a Summano (prima memoria Azienda, p. 17); perché, *“in base al capitolato speciale [Summano] era tenuta a installare le vetrate «con applicato sul retro apposito pannello mediante incollaggio al fine di garantire la sicurezza in caso di frantumazione», poi risultato mancante”*; perché, infine, *“gli esperti sentiti dall'Azienda hanno confermato che il distacco può derivare dalla cd. «clusterizzazione» cui la stessa Summano addebita il fenomeno”*:



pertanto *“qualunque sia la causa della problematica in commento non vi è dubbio che Summano sia tenuta a risponderne”* (prima memoria Azienda, p. 18 s.);

• che l'istante non avrebbe titolo per *“reclamare alcun importo per i costi di riparazione”* sostenuti, mentre spetterebbe all'Azienda *“un congruo ristoro per i danni subiti e subendi”* (prima memoria Azienda, p. 21); e che Summano, in particolare, dovrebbe *“rispondere, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, quanto meno per le seguenti voci: - minor pregio dell'opera realizzata, sia rispetto alle attese che al compenso pattuito in sede di atto aggiuntivo [...], in relazione tanto al profilo della funzionalità quanto a quello dell'estetica [...]; - impossibilità di corretta e integrale fruizione dell'opera nel lungo tempo occorso al concessionario per individuare rimedi temporanei prima e definitivi poi volti ad attenuare il rischio di distacco: nelle more, la struttura ha assunto le sembianze di un cantiere permanente, con evidente danno all'immagine e notevole disagio per le attività di settori di primaria importanza come lo stesso Pronto Soccorso e il Servizio Psichiatrico; - aggravio dei costi di pulizia sopportati dall'ente pubblico in ragione delle particolari cautele da adottare sulle vetrate, stimabile nell'ordine di almeno 5.000 euro all'anno”* (prima memoria Azienda, p. 21 s.).

In relazione alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti al mancato allaccio della rete elettrica e ai rinvenimenti imprevisti denunciati dall'istante, l'Azienda ha dedotto che entrambe le domande sarebbero infondate *“non meno che in parte inammissibili”* (prima memoria Azienda, p. 24). Con particolare riferimento alla prima domanda (oggetto della Riserva n. 1), l'Azienda eccepisce che l'istante non avrebbe dimostrato né *“la dedotta impossibilità di usufruire del normale collegamento alla rete elettrica”*, né il lamentato aggravio dei costi; e che la pretesa di Summano, peraltro, non sarebbe formulata *“nel rispetto dell'art. 33 dell'accordo vigente inter partes, mancando nella specie una sufficiente documentazione a sostegno della riserva in commento”* (prima memoria Azienda, p. 25). Con riguardo alla seconda domanda (oggetto della Riserva n. 2), l'Azienda ha reiterato *“le controdeduzioni sfavorevoli alla società di progetto a suo tempo formulate dal Direttore Lavori”*; cioè che la scoperta della tubatura interrata *“non risulta aver arrecato alcun disagio né aggravio di spesa”*; e che *“in ordine invece ai copertoni, alle guaine e alle vasche, la pretesa formulata in sede arbitrale dovrebbe reputarsi tardiva*



“stante l’inerzia dimostrata dalla società di progetto nel fornire i dovuti elementi giustificativi” (prima memoria Azienda, p. 25 s.).

Sulla domanda relativa alla realizzazione della pensilina della pista ciclabile, l’Azienda ha dedotto che “[l]ungi dall’essere stata introdotta solo in sede di collaudo, l’opera di cui trattasi era già contemplata nella revisione 1 dell’atto di validazione di giugno 2008, sottoscritto dalle parti [...] risultando con ciò oggetto di accordo senza alcun corrispettivo ulteriore a carico dell’Azienda” (prima memoria Azienda, p. 26 s.).

Sulla domanda volta ad ottenere il ‘riequilibrio economico’ del rapporto, infine, l’Azienda, deduce che non è mai *“stato chiesto all’Azienda alcun incontro ai fini del riequilibrio di cui trattasi?”*; e che, in ogni caso, mentre il piano economico finanziario allegato al Contratto stimava *“una spesa complessiva per la realizzazione dell’opera pari a 114 milioni”*, *“al concessionario – tra lavori e opere complementari – [sono] stati affidati ulteriori 12 milioni, ovviamente pagati per intero dall’Azienda”* (prima memoria Azienda, p. 27 s.).

L’Azienda ha pertanto proposto al Collegio i seguenti quesiti:

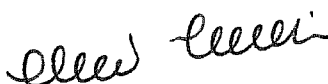
“- n. 1: dica il Collegio se le riserve nn. 1-3 formulate da Summano, così come descritte nell’atto di denuncia di arbitrato e risultanti dalla documentazione dimessa dall’Azienda concedente, debbano considerarsi rituali e tempestive, alla luce della disciplina legislativa di cui agli artt. 152 e 190, d.P.R. 207/2010 e contrattuale di cui all’art. 33 dell’accordo di data 12 novembre 2007 valevole inter partes; dica altresì se, in relazione alla realizzazione della pensilina per le biciclette, Summano abbia iscritto formale, rituale e tempestiva riserva nei termini che precedono;

- n. 2: dica il Collegio se, in relazione alla riserva n. 1 («oneri imprevisti conseguenti al mancato tempestivo allaccio provvisorio di energia elettrica»), l’art. 8.6 ponesse a carico del concessionario i costi per l’utenza di energia elettrica occorrente ai fini dell’esecuzione delle opere; quantifichi, in ogni caso, la spesa che Summano avrebbe comunque sopportato in caso di allacciamento alla rete di distribuzione ENEL;

- n. 3: dica il Collegio se, in relazione alla riserva n. 2 («oneri diretti e indiretti connessi a imprevisti rinvenimenti nell’area oggetto dei lavori»), la tubazione dell’acquedotto abbia interferito con l’esecuzione delle sistemazioni esterne, se si sia proceduto al suo spostamento e se mai Summano abbia quantificato ovvero documentato la relativa spesa nei documenti contabili dei lavori;



- n. 4: dica il Collegio se, ancora in relazione alla riserva n. 2 («oneri diretti e indiretti connessi a imprevisti rinvenimenti nell'area oggetto dei lavori»), Summano abbia presentato documentazione ovvero elementi giustificativi dei costi di smaltimento di copertoni, vasche in eternit e guaina in catrame e, comunque, se dette spese debbano ricomprendersi tra quelle della voce ED.A.27 del progetto esecutivo, comprensivo di «tutti gli oneri per il conferimento a discarica di tutti i rifiuti speciali rinvenuti, compreso il trasporto»;
- n. 5: dica il Collegio se, in relazione alla riserva n. 3 («opere complementari al rivestimento di facciata per l'attenuazione del rischio di caduta di frammenti di vetro»), il distacco delle lastre di vetro utilizzate dal concessionario sia imputabile a vizi di progettazione, esecuzione, applicazione, manutenzione dei rivestimenti esterni ovvero di produzione, conservazione o trasporto dei relativi moduli;
- n. 6: dica il Collegio se il distacco delle vetrate, intervenuto in quattro distinti episodi rispettivamente in date 15 marzo 2012, 13 agosto 2012, 5 luglio 2013 e 28 luglio 2015, sia da collocarsi dopo i tre anni dalla produzione dei medesimi moduli e, specie in ragione delle dimensioni delle rotture, abbia provocato grave pericolo all'incolumità di persone o cose negli immediati pressi del complesso sanitario;
- n. 7: dica il Collegio se, anteriormente alla sottoscrizione dell'«atto aggiuntivo al contratto di cessione» avvenuta in data 27 dicembre 2007 o comunque all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per la finitura esterna intervenuta rispettivamente in date 13 marzo 2008 e 25 settembre 2008, Summano abbia informato l'Azienda concedente del pericolo di distacco dei moduli di vetro così come prescelti e proposti, nonché della maggior sicurezza che il vetro stratificato avrebbe garantito in luogo del vetro temprato;
- n. 8: dica il Collegio se, nel capitolato speciale d'appalto relativo al rivestimento delle facciate, fosse precisato che ciascun modulo di vetro doveva essere installato «con applicato sul retro apposito pannello mediante incollaggio al fine di garantire la sicurezza in caso di frantumazione» e se questa lavorazione sia stata effettivamente eseguita dal concessionario;
- n. 9: dica il Collegio — previa espletanda C.T.U. di carattere specialistico — se l'installazione delle misure di protezione temporanee, a far data dal 9 agosto 2013, e poi l'intervento di messa in sicurezza definitiva abbiano comportato un pregiudizio nella funzionalità e nell'estetica del complesso ospedaliero, comportando disagi sia all'utenza



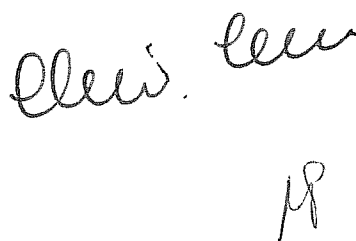
che al personale dell'Azienda concedente nell'accesso e nell'utilizzo del medesimo, nonché un minor valore dell'opera pubblica realizzata nel suo complesso e comunque un aggravio delle spese di pulizia (pari a circa 5.000 euro annui); in caso affermativo, provveda a quantificare le relative voci di pregiudizio, se necessario anche previa liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., condannando Summano al relativo pagamento in favore dell'Azienda concedente, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo;

- n. 10: dica il Collegio se Summano, in data 21 gennaio 2014, abbia comunicato che le opere di messa in sicurezza definitive del rivestimento esterno avrebbero avuto carattere non oneroso per le opere necessarie alla sicurezza e oneroso unicamente per gli eventuali miglioramenti di carattere estetico;

- n. 11: dica il Collegio se Summano abbia sottoscritto la revisione 1 dell'atto di validazione del giugno 2008 senza sollevare alcuna contestazione rispetto alla realizzazione della pensilina per le bici”.

V. Il 12 dicembre 2017 Summano ha depositato la memoria di replica, nella quale, richiamati i quesiti e le argomentazioni già proposte, ha tra l'altro dedotto che:

- sarebbe infondata l'eccezione dell'Azienda relativa alla intempestiva iscrizione della Riserva n. 3, correttamente formulata, invece, secondo le modalità previste dall'art. 33 del Contratto (memoria di replica Summano, p. 22 ss.);
- la domanda di Summano, volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo per la realizzazione delle Opere Complementari sarebbe, in ogni caso, pienamente fondata, come chiarito dalle relazioni tecniche acquisite dalle parti (memoria di replica Summano, p. 27 s.);
- non avendo adempiuto l'obbligo di rendere disponibile per l'allaccio alla rete elettrica, l'Azienda avrebbe “determinato l'esigenza della Summano Sanità di dotarsi” dei gruppi elettrogeni, con conseguenti “maggiori oneri pari a complessivi E 194.181,00” (memoria di replica Summano, p. 32 s.);
- nel progetto esecutivo dell'opera era sì prevista la realizzazione di una pista ciclabile, ma senza alcuna pensilina (memoria di replica Summano, p. 35 s.).



Il 12 dicembre 2017 l'Azienda ha depositato la memoria di replica, nella quale, ha richiamato i quesiti e le argomentazioni già proposte, precisando, in particolare, che con la comunicazione del 21 gennaio 2014 Summano, offrendosi di eseguire gratuitamente le riparazioni rese necessarie dal crollo delle lastre vetrate, avrebbe riconosciuto la propria responsabilità in merito a tali accadimenti; ciò che contrasterebbe con la successiva volontà di iscrivere una riserva volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo per la realizzazione delle Opere Complementari (memoria di replica Azienda, p. 3 s.).

VI. All'udienza arbitrale del 20 dicembre 2017, il Collegio ha esperito il tentativo di conciliazione della controversia e ha preso atto che, per quanto riguarda l'Azienda, non vi erano possibilità di soluzione bonaria. Il Collegio ha quindi invitato i difensori delle parti a procedere alla discussione, all'esito della quale essi si sono riportati alle rispettive memorie e ai quesiti ivi formulati. In particolare, il Prof. Avv. Garofalo, procuratore dell'Azienda, ha chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di chiarire tutti gli aspetti problematici di ordine tecnico rilevanti per la soluzione della vicenda oggetto del giudizio. A tale richiesta si è opposto l'Avv. Biagini, procuratore di Summano, rilevando che nella fase immediatamente successiva agli episodi occorsi erano già state acquisite alcune consulenze.

VII. Con ordinanza del 20 dicembre 2017, il Collegio, rilevato che le domande proposte da Summano rendevano opportuna una valutazione tecnica definitiva, e ravvisata l'opportunità di nominare un consulente tecnico per l'esame dei suddetti profili, ha disposto l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio e chiesto al Consiglio della Camera Arbitrale dell'ANAC la nomina di un consulente tecnico esperto in materia di progettazione e costruzione in vetro. Il Collegio ha inoltre fissato l'udienza del 22 gennaio 2018 per il giuramento del consulente e la posizione dei quesiti, assegnando alle parti termini fino al 15 gennaio 2018 per proporre al Collegio i quesiti da formulare al CTU e fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina di eventuali consulenti di parte.



Elle e Ceruli



Con atto del 15 gennaio 2018, Summano ha designato quale proprio consulente di parte il Prof. Ing. Vincenzo Maria Sglavo. All'udienza del 22 gennaio 2018 il Collegio, preso atto della designazione, da parte della Camera Arbitrale dell'ANAC, dell'Ing. Andrea De Simone quale consulente tecnico esperto in materia di progettazione e costruzione in vetro, ha ratificato tale designazione; il procuratore dell'Azienda ha nominato consulente tecnico di parte il Prof. Ing. Renato Vitaliani. Quindi, tenuto conto delle proposte avanzate dalle parti, il Collegio ha posto al C.T.U. i seguenti quesiti:

a) *“con riguardo alle obbligazioni relative alla posa in opera dei pannelli vetrati”*, che Summano era tenuta ad adempiere in virtù del Contratto, del relativo progetto definitivo ed esecutivo, e dell'Atto aggiuntivo, *“accerti il C.T.U.”*:

a.1) *“se tali obbligazioni siano state eseguite in conformità”* a quanto stabilito dal Contratto, dal relativo progetto definitivo ed esecutivo, dall'Atto aggiuntivo e dalle disposizioni di legge (incluse quelle tecniche di settore) in materia di costruzione e sicurezza di strutture pubbliche;

a.2) *“se, in ogni caso, i pannelli vetrati utilizzati da Summano Sanità siano idonei per dimensioni, peso, materiale, trattamento e installazione, all'impiego quali rivestimenti delle facciate del nuovo polo ospedaliero e compatibili con la destinazione d'uso della struttura”*;

b) *“con riguardo al trattamento HST (volto ad eliminare dal ciclo produttivo lastre affette dalla presenza di solfato di nichel) per i pannelli vetrati utilizzati al fine di rivestire le facciate del nuovo polo ospedaliero, accerti il C.T.U.”*:

b.1) se dal Contratto, dal relativo progetto definitivo ed esecutivo, dall'Atto aggiuntivo o dalla legislazione vigente (inclusa quella tecnica di settore) in materia di costruzione e sicurezza di strutture pubbliche, *“sia desumibile l'obbligo, in capo a Summano Sanità, di svolgere tale trattamento”*;

b.2) *“se tale trattamento sia stato effettivamente eseguito da Summano Sanità”*;

b.3) *“se tale trattamento sia idoneo a mantenere il rischio di distacco o di rottura delle vetrate entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia di costruzione e sicurezza di strutture pubbliche”*;



c) *“con riguardo alla pannellatura da applicare mediante incollaggio sul retro delle lastre di vetro utilizzate per rivestire le facciate del nuovo polo ospedaliero, accerti il C.T.U.”:*

c.1) *se il Contratto, il relativo progetto definitivo ed esecutivo e l'Atto aggiuntivo contemplino, in capo a Summano, “l'obbligo di applicare tale pannellatura mediante incollaggio”;*

c.2) *“se tale pannellatura sia stata effettivamente applicata da Summano Sanità”;*

c.3) *“se l'applicazione della pannellatura mediante incollaggio sia possibile (vale a dire possa essere eseguita) con riguardo alle superfici vetrate che Summano Sanità era obbligata contrattualmente a realizzare”;*

d) *“con riguardo agli episodi di distacco e rottura dei pannelli vetrati, verificatisi il 15 marzo 2012, il 29 novembre 2012, il 5 luglio 2013 e il 28 luglio 2015 presso il nuovo polo ospedaliero, accerti il C.T.U.”:*

d.1) *“quale sia la specifica causa che ha (o quali siano le specifiche cause che hanno) determinato ciascuno di essi, evidenziando la esistenza di eventuali cause comuni”;*

d.2) *“se, e in quale misura percentuale – eventualmente anche alla luce delle risposte offerte ai quesiti che precedono – tale specifica causa sia imputabile (o tali specifiche cause siano imputabili) a Summano Sanità”;*

e) *“con riguardo alle Opere Complementari, non previste nel progetto definitivo ed esecutivo originario”, ordinate dalla Azienda quali ulteriori approntamenti della sicurezza in relazione a potenziali nuovi episodi di distacco e rottura dei pannelli vetrati, “accerti il C.T.U.”:*

e.1) *“il valore economico di tali opere complementari così come desumibile dai documenti depositati dalle parti”;*

e.2) *“se tali opere abbiano comportato una diminuzione del valore economico dell'opera pubblica realizzata e per quale ammontare”;*

e.3) *“se tali opere complementari siano idonee a eliminare il rischio di distacco o di rottura delle vetrate o comunque a mantenere tale rischio entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia di costruzione e sicurezza di strutture pubbliche”;*

f) *“con riguardo alla riserva n. 1 («oneri imprevisi conseguenti al mancato allaccio provvisorio di energia elettrica»), accerti il C.T.U.”:*



f.1) se risulta che la Azienda abbia impedito a Summano *“di esercitare la facoltà – prevista dall’art. 8.6 del Contratto – «di allacciarsi», a propria cura e spese, «alle reti di redistribuzione di acqua, gas ed energia elettrica»”;*

f.2) *“a quanto ammontino gli oneri, documentati dalle parti, conseguenti al mancato allaccio”;*

g) *“con riguardo alla pensilina oggetto della riserva formulata da Summano Sanità in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori in data 5 febbraio 2015, accerti il C.T.U. il relativo valore economico”;*

“e ciò faccia sulla base dei documenti già depositati dalle parti, ovvero di quelli ulteriori che saranno eventualmente depositati su richiesta del C.T.U., al quale è conferita facoltà di accesso ai luoghi e alla documentazione depositata, nonché facoltà di eseguire ‘prove distruttive’ e di avvalersi, all’occorrenza, del supporto di altri tecnici specializzati, senza ulteriore aggravio di costi”.

Il Collegio ha concesso al C.T.U. termine fino al 24 aprile 2018 per trasmettere a relazione scritta al Collegio arbitrale via p.e.c. e ha invitato lo stesso C.T.U. a comunicare via p.e.c. alle parti copia della relazione almeno 15 giorni prima di tale scadenza, concedendo alle parti termine di 7 giorni a partire dalla ricezione via p.e.c. della prima stesura del CTU, per la consegna via p.e.c. al medesimo C.T.U. di eventuali note critiche e osservazioni scritte. Il Collegio ha infine invitato il C.T.U. a rispondere alle predette note e osservazioni delle parti con nota integrativa da depositare congiuntamente alla relazione.

Il 6 aprile 2018 il C.T.U. ha trasmesso alle parti la prima stesura della relazione peritale. Il successivo 13 aprile 2018 il consulente di parte nominato da Summano, Ing. Sglavo, ha trasmesso al C.T.U. le proprie osservazioni alla perizia d’ufficio. Nessuna controdeduzione è stata invece trasmessa dal consulente dell’Azienda. Il 24 aprile 2018 l’Ing. De Simone ha depositato la relazione definitiva.

Il CTU ha così risposto ai quesiti posti dal Collegio.

a) Con riguardo alle obbligazioni relative alla posa in opera dei pannelli vetrati:

a.1) *“la posa in opera dei pannelli vetrati da parte di Summano non è conforme al Contratto”*, poiché non eseguita a regola d’arte; inoltre la verifica strutturale



della facciata, costituita da vetri e dispositivi d'appoggio, è stata condotta da Summano col metodo alle tensioni ammissibili, non ammesso all'epoca della progettazione, in forza delle norme tecniche delle costruzioni in vigore nell'anno 2008 (perizia tecnica, p. 111);

a.2) I pannelli vetrati utilizzati da Summano, come oggi installati, non sono in ogni caso idonei per dimensioni all'impiego quali rivestimenti delle facciate del nuovo polo ospedaliero (perizia tecnica, p. 58 e p. 111);

b) con riguardo al trattamento HST (volto ad eliminare dal ciclo produttivo lastre affette dalla presenza di solfato di nichel) per i pannelli vetrati utilizzati al fine di rivestire le facciate del nuovo polo ospedaliero:

b.1) *“era in capo a Summano Sanità l'obbligo contrattuale di svolgere l'HST”* (perizia tecnica, p. 6);

b.2) tale trattamento è stato effettivamente eseguito da Summano, conformemente al Contratto e alle norme tecniche applicabili in materia (norme UNI 7697 - 2007) (perizia tecnica, p. 7);

b.3) per come è stata concepita la facciata, tale trattamento non sembra sufficiente a mantenere il rischio di distacco o di rottura delle vetrate entro i limiti desumibili dalla legislazione vigente, che tuttavia non provvede a fissarli *“nello specifico”* (perizia tecnica, p. 9);

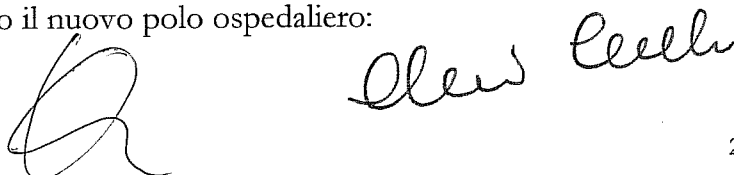
c) con riguardo alla pannellatura da applicare mediante incollaggio sul retro delle lastre di vetro utilizzate per rivestire le facciate del nuovo polo ospedaliero:

c.1) *“per come sono state progettate le facciate vetrate”* non sussisteva in capo a Summano l'obbligo di eseguire *“la pannellatura da applicare mediante incollaggio sul retro delle lastre di vetro”* (perizia tecnica, p. 14);

c.2) *“il C.T.U. ha accertato la non avvenuta installazione della pannellatura”* (perizia tecnica, p. 11);

c.3) *“seppure l'ipotesi di dotare tutte le 6.000 lastre vetrate può essere astrattamente concessa, questa C.T.U. ne esclude categoricamente l'opportunità”* (perizia tecnica, p. 15).

d) con riguardo agli episodi di distacco e rottura dei pannelli vetrati, verificatisi il 15 marzo 2012, il 29 novembre 2012, il 5 luglio 2013 e il 28 luglio 2015 presso il nuovo polo ospedaliero:



d.1) la rottura delle lastre è stata determinata: da carenze progettuali, con una probabilità del 10%; da inclusione nelle lastre di solfato di nichel, con una probabilità del 37,5%; da errori di esecuzione, con una probabilità del 37,5%; da imperizia nelle manovre dei vetri ovvero da urti accidentali, con una probabilità del 15% (perizia tecnica, p. 112);

d.2) complessivamente, la probabilità che la rottura delle lastre sia materialmente imputabile a Summano è pari al 73,75% (perizia tecnica, p. 113);

e) con riguardo alle opere complementari realizzate, non previste nel progetto definitivo ed esecutivo originario, ordinate dalla Azienda quali ulteriori approntamenti della sicurezza in relazione a potenziali nuovi episodi di distacco e rottura dei pannelli vetrati:

e.1) *“il valore economico di tali opere complementari così come desumibile dai documenti depositati dalle parti è pari ad euro 395.700,00”* (perizia tecnica, p. 113);

e.2) *“tali opere hanno comportato una diminuzione del valore economico dell’opera pubblica realizzata stimata in euro 89.000,00”* (perizia tecnica, p. 113);

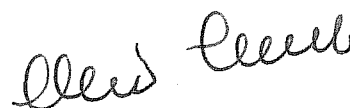
e.3) *“tali opere complementari sono idonee a garantire la sicurezza e l’incolumità in caso di rottura e distacco dei vetri, e lo sono in tutte le zone dove sono state installate. Alcune zone del polo sono tuttavia ancora prive di tali opere, mentre in 4 punti del polo le opere installate non sono estese per l’ampiezza sufficiente a garantire la copertura in caso di rottura e distacco”* (perizia tecnica, p. 113).

f) con riguardo alla riserva n. 1 (“oneri imprevisi conseguenti al mancato allaccio provvisorio di energia elettrica”):

f.1) *“il C.T.U. non ravvisa elementi di impedimento da parte”* dell’Azienda nei confronti di Summano *“nell’esercitare la facoltà, prevista dall’art. 8.6 del Contratto, di allacciarsi, a propria cura e spese, alle reti di distribuzione”* dell’energia elettrica (perizia tecnica, p. 86);

f.2) *“l’ammontare degli oneri sostenuti per il mancato allaccio di energia elettrica non può essere determinato per carenza di presupposti cardine”* (perizia tecnica, p. 88).

g) la pensilina per biciclette, oggetto della riserva formulata da Summano in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori in data 5 febbraio 2015, non è stata realizzata. *“Il valore economico [...] di una*



tradizionale pensilina per biciclette idonea per il sito stabilito è pari ad euro 14.800,00" (perizia tecnica, p. 114).

VIII. Con istanza del 27 aprile 2018, Summano ha chiesto al Collegio la concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali e di osservazioni all'elaborato peritale, nonché di successive memorie di replica, domandando altresì il differimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 3 maggio 2018, ad una data successiva al deposito di tali atti; con comunicazione in pari data l'Azienda ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tale istanza.

Pertanto il Collegio, con ordinanza del 30 aprile 2018, ha disposto il differimento dell'udienza di discussione al 15 giugno 2018 e assegnato alle parti termini sino al 22 maggio 2018, per il deposito di memorie conclusionali contenenti anche eventuali osservazioni all'elaborato peritale, e sino all'8 giugno 2018, per il deposito di repliche.

IX. Il 22 maggio e l'8 giugno 2018 le parti hanno depositato le proprie memorie rispettivamente conclusionali e di replica, reiterando le argomentazioni già esposte nei precedenti atti difensivi.

L'Azienda, inoltre, ha osservato che:

- la relazione peritale del CTU avrebbe *"individuato svariati errori commessi nelle operazioni che hanno condotto alla realizzazione"* del rivestimento in vetro dell'immobile (memoria conclusionale Azienda, p. 2);
- pur condividendo le osservazioni del CTU in merito alla individuazione dei vizi che hanno provocato la rottura delle lastre vetrate, erroneamente il perito avrebbe calcolato *"una quota di responsabilità a carico dell'attrice quantificata nel 73,75%"*, ipotizzando la imputabilità della restante quota di responsabilità in capo ad *"altre figure"* (memoria conclusionale Azienda, p. 4 s.);
- il CTU, dopo avere osservato che il tenore letterale del capitolato d'appalto lasciava desumere l'obbligo, in capo a Summano, di predisporre e applicare alle lastre di vetro una pannellatura di supporto, avrebbe erroneamente affermato l'insussistenza del menzionato obbligo rilevando la mancanza di elementi in grado di specificarne il contenuto (memoria conclusionale Azienda, p. 7 ss.).



Summano ha affermato, tra l'altro, che:

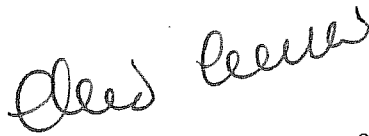
- sarebbero errate le determinazioni cui è giunto il CTU in merito al calcolo delle probabilità di rottura delle lastre vetrate poste a copertura dell'immobile oggetto dei lavori (memoria conclusionale Summano, p. 11 s.);
- il Collegio ha richiesto al consulente tecnico di indicare specificamente le cause che hanno determinato la rottura delle lastre vetrate; sennonché *“l'elaborato redatto dall'Ing. De Simone non fornisce affatto un riscontro a detto quesito, limitandosi a fornire un'illustrazione delle possibili (e dunque, di per sé, non specifiche, almeno nell'accezione del termine impiegata nella formulazione del quesito) cause dei predetti episodi di frantumazione”* (memoria conclusionale Summano, p. 12 ss.);
- il Consulente Tecnico avrebbe errato nell'*“affermare la non idoneità dei pannelli vetrati all'impiego quali rivestimenti delle facciate dell'Ospedale”*, giacché *“all'epoca della progettazione delle vetrate di cui trattasi l'unica normativa applicabile corrispondeva alla UNI 7143”* e la Commissione di collaudo *“con comunicazione del 23 dicembre 2013, ha riconosciuto espressamente che [...] il rivestimento è stato realizzato conformemente a quanto previsto dalle norme UNI 7697/07”* (memoria conclusionale Summano, p. 15 ss.).

X. All'udienza del 15 giugno 2018, il Collegio ha invitato i difensori delle parti a procedere alla discussione della causa, chiedendo loro di soffermarsi, in particolare, sui temi svolti nelle memorie conclusionali. Dopo ampia discussione, i difensori si sono riportati alle rispettive memorie, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate.

* * *

Motivi della decisione

1. Vengono anzitutto in rilievo le eccezioni preliminari, sollevate dall'Azienda (Quesito n. 1 Azienda) con riguardo alle domande di Summano volte a ottenere il pagamento del corrispettivo per la realizzazione delle Opere Complementari (Quesito n. 1 Summano) e il risarcimento dei danni conseguenti al mancato allaccio della rete elettrica e ai rinvenimenti imprevisti denunciati dall'istante (Quesiti nn. 2, 3 Summano).


1.1. Nella tesi prospettata dall'Azienda, la domanda volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo per le Opere Complementari (iscritta nel registro di contabilità come Riserva n. 3) sarebbe stata sollevata tardivamente ai sensi dell'art. 152, d.P.R. 207/2010 e dell'art. 33 del Contratto.

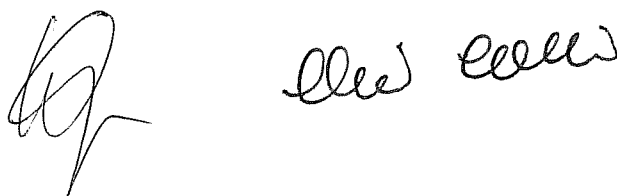
L'eccezione è priva di pregio.

La tempestività della Riserva n. 3 non può essere vagliata alla luce dal d.P.R. 207/2010: benché risponda al vero che le parti hanno ripetutamente fatto riferimento a tale disciplina nel corso del rapporto, ai sensi dell'art. 357, co. 6, del richiamato d.P.R. (oggi abrogato), le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII (e quindi anche l'art. 152 richiamato dall'Azienda) non trovavano applicazione per gli appalti e le concessioni di lavori che, come il Contratto, fossero stati stipulati prima della sua entrata in vigore.

Né, sotto diverso profilo, sarebbe invocabile la disciplina previgente al d.P.R. 207/2010, racchiusa nel d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (*Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni*): le disposizioni in materia di contabilizzazione dei lavori pubblici recata dal d.P.R. 554/1999, e in particolare quella in materia di riserve di cui all'art. 165, non trovava infatti applicazione – come chiarito, tra l'altro, dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici con Determinazione n. 2 dell'11 marzo 2010 – in materia di concessione di lavori pubblici.

La tempestività della Riserva n. 3, allora, deve essere valutata con esclusivo riguardo alla disciplina recata dal Contratto: i cui artt. 33.1 e 33.2 dispongono che *“tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo”* debbano essere avanzate *“entro dieci (dieci) giorni lavorativi”* (venti, in presenza di una contestazione di natura *“contabile”*) dalla data in cui la parte *“ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione”*.

Poiché Summano ha contestato (precisando di avere diritto al rimborso di quanto pagato per la esecuzione delle Opere Complementari) la determinazione con cui l'Azienda le ha ordinato di eseguire tali lavori a proprie spese, è necessario individuare, ai sensi dell'art. 33 del Contratto,

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'R'. The signature on the right is more complex, appearing to be 'Dee' followed by a series of loops.

il momento in cui Summano ha “*avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione*”.

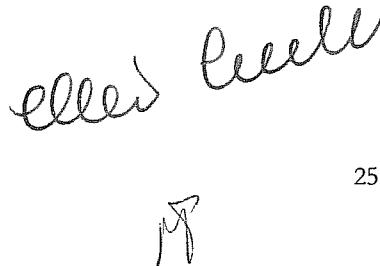
In realtà l'Azienda ha manifestato l'intenzione di non riconoscere alla controparte alcun corrispettivo per la realizzazione delle Opere Complementari in numerose comunicazioni, inoltrate a Summano nei mesi successivi alla rottura di talune lastre del rivestimento esterno dell'immobile.

La prima di tali comunicazioni è del 30 agosto 2013; mentre il primo atto a carattere negoziale nel quale l'Azienda esprime tale intendimento è l'Ordine di servizio n. 1 del 21 marzo 2014, con cui parte attrice viene incaricata di redigere il progetto esecutivo delle Opere Complementari. Il fatto che dà luogo alla contestazione, tuttavia, deve essere individuato nell'Ordine di servizio n. 3 del 2 ottobre 2014, con cui l'Azienda, dopo avere approvato il progetto definitivo delle Opere Complementari con deliberazione n. 811 del 22 agosto 2014, ha conferito a Summano il relativo incarico, ribadendo che i lavori sarebbero stati eseguiti a spese di quest'ultima.

Prima del conferimento dell'incarico di realizzare le Opere Complementari (cioè prima del 2 ottobre 2014), non poteva gravare su Summano alcun onere di contestazione, giacché l'Azienda non aveva ancora assunto determinazioni e compiuto atti in grado di determinare un pregiudizio attuale in capo alla controparte; laddove il pregiudizio, avverso il quale Summano ha avanzato la contestazione (successivamente iscritta nel registro contabilità come Riserva n. 3), riguarda il mancato riconoscimento del corrispettivo per la realizzazione delle Opere Complementari.

La contestazione avanzata da Summano deve pertanto reputarsi tempestiva: essa è formulata con la comunicazione del 13 ottobre 2014, inoltrata all'Azienda nel settimo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'Ordine di Servizio n. 3.

1.2. Ancora con riguardo alla domanda di Summano volta ad ottenere il corrispettivo per le Opere Complementari, l'Azienda ha svolto una ulteriore eccezione preliminare.



25



Sebbene la Riserva n. 3 sia stata formulata con la comunicazione del 13 ottobre 2014, Summano avrebbe omesso di riproporla tanto nel verbale di consegna lavori del 27 ottobre 2014 (doc. 88 Azienda), quanto nel certificato di ultimazione dei lavori dell'8 aprile 2015 (doc. 89 Azienda), quanto ancora nell'atto unico di collaudo (doc. 91 Azienda) e nel certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale (doc. 93 Azienda). Ciò che avrebbe determinato la decadenza di Summano da ogni pretesa relativa al pagamento delle Opere Complementari, poiché la mancata riproposizione della Riserva n. 3 sarebbe incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata.

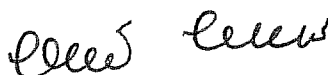
L'eccezione è priva di pregio.

Risulta infatti che ciascuno dei documenti citati dall'Azienda (verbale di consegna dei lavori; atto unico di collaudo; certificato di regolare esecuzione) sia stato sottoscritto da Summano richiamando espressamente la Riserva n. 3 e in particolare la nota del 13 ottobre 2014, con cui l'istante, a seguito della ricezione dell'ordine di servizio n. 3 del 2 ottobre 2014, aveva dichiarato di non condividere le determinazioni dell'Azienda in ordine alla imputazione degli oneri per la realizzazione delle Opere Complementari.

1.3. Sempre in linea preliminare, l'Azienda ha chiesto il rigetto della domanda relativa ai maggiori oneri sostenuti in ragione del mancato tempestivo allaccio della corrente elettrica nel cantiere.

L'Azienda, in particolare, ha rilevato che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 33 del Contratto, tale contestazione (iscritta nel registro di contabilità come Riserva n. 1) non sarebbe stata debitamente documentata da Summano.

L'eccezione è priva di pregio. L'art. 33.2 del Contratto, infatti, non rannoda alla mancata produzione documentale alcun effetto preclusivo, con riferimento al diritto di agire in sede arbitrale ai sensi del successivo art. 33.4. Ai fini della ammissibilità di una riserva, è sufficiente che essa sia stata tempestivamente formulata; la mancata produzione di documenti non comporta alcuna decadenza, potendo semmai, eventualmente, determinare il rigetto della domanda per difetto di prova.



1.4. L'Azienda ha infine chiesto preliminarmente il rigetto della domanda con cui Summano ha chiesto il risarcimento dei maggiori oneri sostenuti in ragione di taluni imprevisti ritrovamenti nella zona oggetto dei lavori. L'Azienda rileva, in particolare, che tale contestazione (iscritta nel registro di contabilità come Riserva n. 2) sarebbe stata formulata, in spregio a quanto previsto dall'art. 190, d.P.R. 207/2010, senza indicare con precisione le ragioni su cui si essa fonda e, soprattutto, senza specificare *“la quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute”*.

L'eccezione è priva di pregio.

Ai sensi dell'art. 357, comma 6, d.P.R. 207/2010 (oggi abrogato), le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, del medesimo d.P.R. (e quindi anche l'art. 190) – se ne è già dato conto – non trovavano applicazione agli appalti e alle concessioni di lavori che, come il Contratto, fossero stati stipulati prima della entrata in vigore del regolamento.

L'ammissibilità della riserva iscritta da Summano deve pertanto essere valutata esclusivamente alla stregua dell'art. 33 del Contratto; il quale, per ciò che rileva in questa sede, non pone a carico della parte che formuli la contestazione l'onere di quantificare le somme richieste.

*

2. Con riferimento alle Opere Complementari, Summano ha chiesto al Collegio, in linea principale, di condannare l'Azienda al pagamento del corrispettivo per la loro realizzazione (Quesito n. 1 Summano).

L'Azienda ha eccepito la infondatezza della pretesa avversaria, deducendo che la necessità di realizzare le Opere Complementari sarebbe sorta a seguito dell'inadempimento di Summano, la quale non avrebbe correttamente eseguito i lavori di rivestimento esterno dell'immobile; con la conseguenza che dovrebbe gravare su quest'ultima ogni onere relativo alla realizzazione delle Opere Complementari.

2.1. Per verificare a quale parte debbano essere imputati gli oneri per la realizzazione delle Opere Complementari, occorre fare riferimento alla disciplina negoziale.

Vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 10.1, lett. e), 10.2 e 13.4 del Contratto, i quali prevedono le ipotesi in cui sia necessario eseguire opere




ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste nel progetto esecutivo (opere qualificate dal Contratto talora come 'varianti', altre volte come 'opere aggiuntive').

Ai sensi dell'art. 10.1, *"possono essere richieste"* varianti al progetto esecutivo, tra l'altro, per *"il manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere o la loro utilizzazione"* [lett. e)]. Dispone inoltre il successivo art. 10.2 che, qualora la necessità di realizzare una variante sia dipesa da *"errori od omissioni del Progetto Esecutivo"* [cioè nell'ipotesi contemplata dall'art. 10.1, lett. e)], i relativi costi e oneri *"rimarranno a carico esclusivo"* di Summano.

Ai sensi dell'art. 13.4, lett. a), poi, Summano è tenuta ad eseguire *"a sua esclusiva cura e spese"* le opere aggiuntive rese necessarie da una *"non corretta esecuzione [dei lavori] ai sensi del Progetto Esecutivo"*. Mentre, ai sensi dell'art. 13.4, lett. b), qualora tali lavori ulteriori *"non siano dovuti ad una non corretta esecuzione delle Opere da parte del Concessionario rispetto al Progetto Esecutivo"*, essi devono essere eseguiti da Summano *"previo accordo"* con l'Azienda, che provvederà a liquidare il *"controvalore di tali opere"*.

2.2. È circostanza non contestata che la realizzazione delle Opere Complementari si sia resa necessaria in conseguenza della rottura di talune lastre vetrate del rivestimento esterno del fabbricato.

A seguito di tali accadimenti, Summano si è immediatamente attivata per sostituire le lastre danneggiate, così provvedendo alla riparazione del danno. Tuttavia, la frantumazione delle lastre ha rivelato una situazione di potenziale pericolo, connesso alla possibile rottura e al conseguente distacco di ulteriori pannelli di vetro. Per ovviare a tale pericolo, su richiesta dell'Azienda, Summano ha progettato e installato, lungo il perimetro del nuovo polo ospedaliero, le Opere Complementari, cioè pensiline e recinzioni idonee a mettere in sicurezza il fabbricato e a prevenire la possibile caduta dall'alto di ulteriori frammenti di vetro.

Al di là di una generica, iniziale disponibilità manifestata da Summano, è stato sempre contestato su quale parte dovessero gravare i costi per la realizzazione delle Opere Complementari.



Con l'Ordine di servizio n. 3 del 2 ottobre 2014, l'Azienda ha incaricato Summano di realizzare i lavori aggiuntivi sulla base del progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 811/2014, chiarendo che i relativi oneri sarebbero rimasti a carico della stessa Summano. A tale ordine di servizio Summano ha replicato con comunicazione del 13 ottobre 2014 rendendosi disponibile ad eseguire le Opere Complementari, ma contestando le determinazioni dell'Azienda in ordine all'imputazione dei relativi oneri. Summano, in particolare, ha eccepito di avere diritto, a fronte dell'ulteriore intervento richiesto, al pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 13.4, lett. b), del Contratto.

Per verificare quale parte debba sostenere il costo per la realizzazione delle Opere Complementari, è necessario chiarire a chi sia imputabile la situazione di pericolo che ha reso necessaria la loro realizzazione.

2.3. Il Collegio ha disposto lo svolgimento di una perizia tecnica, volta a verificare se la rottura delle lastre di vetro (che ha reso evidente la situazione di pericolo e determinato la necessità di realizzare le Opere Complementari) sia stata cagionata da errori progettuali o esecutivi, ovvero da altre cause non imputabili a Summano.

Il consulente designato dal Collegio, pur rilevando l'impossibilità di individuare lo specifico fatto che ha determinato le rotture, ha accertato che la ragione di tali eventi è riconducibile con "*con certezza*" (perizia tecnica, p. 40) a una delle seguenti cause: (a) carenti ipotesi progettuali; (b) errori di esecuzione; (c) inclusione di solfuro di nichel nelle lastre di vetro utilizzate; (d) imperizia nelle manovre dei vetri e urti accidentali.

In particolare, la perizia tecnica disposta dal Collegio ha individuato una carenza progettuale [*retro*, lett. (a)] nell'inadeguatezza del sistema di bloccaggio meccanico mediante cui le lastre di vetro, costituenti il rivestimento esterno del fabbricato, sono state ancorate alla parete dell'immobile: tale scelta progettuale – secondo il consulente – può avere determinato la rottura delle lastre vetrate con una probabilità non superiore al 10% (perizia tecnica, pp. 35 s. e p. 40).

La frantumazione dei pannelli, sempre secondo il C.T.U., può essere poi ricondotta, con una probabilità del 37,5%, ad errori esecutivi [*retro*, lett.



(b)] intervenuti durante l'installazione delle lastre vetrate (perizia tecnica, p. 40). Tra i principali errori esecutivi rilevati dal C.T.U. (elencati in sintesi nella figura 7.14, alla p. 40 della perizia tecnica) figurano il mancato incollaggio del cuscinetto deputato a separare le lastre di vetro dalle manine di appoggio; il sottodimensionamento del sistema di aggancio del vetro rispetto al progetto; l'esistenza di punti di contatto tra lastre di vetro e tra esse e il sostegno di acciaio.

È stata inoltre considerata la possibilità che la frantumazione delle lastre di vetro sia stata cagionata da danneggiamenti occorsi durante il processo produttivo, l'imballaggio, il trasporto o la loro installazione [retro, lett. (d)]. La riconducibilità delle rotture ad "*imperizia nelle manovre o urti accidentali*" è stata stimata dal C.T.U. in una probabilità pari al 15% (perizia tecnica, pp. 36 s. e 40).

Il consulente del Collegio ha infine osservato che la rottura delle lastre potrebbe essere dipesa dalla particolare tipologia di vetro utilizzato. Il vetro temperato reca infatti, per sua natura, un rischio di rottura spontanea dovuto alla possibile inclusione nelle lastre, a seguito del processo di tempra, di particelle di solfuro di nichel; una possibilità di frantumazione, questa, destinata a permanere anche a seguito della esecuzione del c.d. *heat soak test* (HST), procedimento volto ad eliminare dal ciclo produttivo le lastre affette da inclusione di solfuro di nichel. Pertanto, sebbene l'installazione di tale tipologia di lastre, come rilevato dal C.T.U., sia conforme alle norme tecniche in materia; e benché il consulente abbia accertato che Summano ha correttamente eseguito il trattamento H.S.T. come prescritto dal progetto esecutivo, la frantumazione delle lastre di vetro installate sulla facciata del nuovo polo ospedaliero è stata determinata dalla presenza di solfuro di nichel [retro, lett. (c)] con una probabilità del 37,5% (perizia tecnica, pp. 5 ss., 36 e 40).

2.4. Sulla scorta di tali rilievi il C.T.U. ha concluso che la rottura delle lastre vetrate è imputabile a Summano con una probabilità del 73,75%.

Il consulente ha ipotizzato che tanto gli errori esecutivi (individuati come causa della rottura con una probabilità del 37,5%), quanto i possibili danneggiamenti delle lastre, occorsi durante le attività di produzione,



imballaggio, trasporto e installazione (individuati come causa della rottura con una probabilità del 15%), siano imputabili, oltre che a Summano, anche ad altri soggetti coinvolti in tali operazioni.

Con riferimento a tali voci, allora, il C.T.U. ha decurtato del 50% le probabilità di imputazione a Summano. Sicché – sempre secondo il C.T.U. – la rottura delle lastre potrebbe essere stata determinata da errori esecutivi di Summano con una probabilità del 18,75% e da danneggiamenti (“*imperizia nelle manovre o urti accidentali*”) imputabili a Summano con una probabilità del 7,5%; titoli di imputabilità ai quali dovrebbero aggiungersi quelli – dei quali sopra si è dato conto e interamente riferibili a Summano a parere del C.T.U. – derivanti da carenze progettuali (10%) e dalla inclusione di solfuro di nichel nelle lastre (37,5%).

2.5. La valutazione probabilistica compiuta dal C.T.U., che ha riguardo alla causalità materiale delle rotture, deve essere letta alla luce dei criteri di imputazione della responsabilità recati dal Contratto e dalle norme di legge in materia di inadempimento.

È possibile che nella esecuzione del rivestimento in vetro siano stati coinvolti, a vario titolo, soggetti diversi da Summano (ausiliari, vettori, subappaltatori). Ed è anche astrattamente possibile che proprio questi soggetti siano gli autori materiali degli errori esecutivi o dei danneggiamenti che possono aver determinato gli episodi di frantumazione. Tuttavia, la responsabilità per ogni attività connessa alla produzione, all’imballaggio, al trasporto e alla installazione del rivestimento esterno dell’immobile non può che gravare, anche ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., su Summano. Con la conseguenza che la rottura delle lastre di vetro, nella misura in cui sia dipesa da errori esecutivi [*retro*, lett. (b): 37,5%] o da imperizia nelle manovre dei vetri e urti accidentali [*retro*, lett. (d): 15%], è imputabile integralmente a Summano.

Sotto diverso profilo, Summano non può essere considerata responsabile, alla luce della disciplina negoziale, per la possibile inclusione di solfuro di nichel nel vetro [*retro*, lett. (c)]. Occorre infatti considerare che, come rilevato dal perito designato dal Collegio, l’uso di lastre in vetro temperato nell’ambito di attività costruttive è coerente con le norme tecniche



applicabili in materia (norme UNI 7697 - 2007), le quali espressamente consentono l'impiego di tale materiale. Per altro verso, il C.T.U. ha accertato che la installazione delle lastre è avvenuta, in relazione al materiale prescelto e allo svolgimento dell'H.S.T., conformemente a quanto previsto nel progetto esecutivo (e in particolare nel capitolato d'appalto ad esso allegato: *retro*, § 2.4). L'utilizzo di lastre in vetro temperato, allora, non può pertanto qualificarsi né come errore progettuale, né come errore o inadempimento di tipo esecutivo.

2.6. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Collegio reputa che la rottura delle lastre di vetro sia imputabile a Summano con una probabilità del 62,5%, pari alla somma delle probabilità che tale evento sia dipeso da errori progettuali (10%) o esecutivi (37,5%), ovvero da imperizia nelle manovre o urti accidentali (15%). E, nella medesima misura percentuale, è imputabile a parte attrice la situazione di pericolo che ha reso necessaria la realizzazione delle Opere Complementari.

Giova precisare, a tale riguardo, che la responsabilità non riguarda i danni conseguenti al crollo delle lastre; danni che sono stati riparati da Summano e al cui risarcimento, nella malaugurata ipotesi in cui eventi analoghi dovessero ripetersi, continuerà ad essere obbligata l'attrice. La responsabilità che il Collegio è chiamato a individuare riguarda, piuttosto, i danni (esigenza di costruire le Opere Complementari) conseguenti al fatto che ha determinato la situazione di pericolo: e se il fatto che ha determinato la situazione di pericolo è dato, con il 37,5% delle probabilità, dalla inclusione di solfuro di nichel, in questa percentuale esso non è imputabile a errori progettuali o esecutivi di Summano.

In ragione della disciplina negoziale, allora, l'attrice non può essere chiamata a sostenere integralmente i costi di edificazione delle Opere Complementari: nella misura in cui è probabile che la (rottura delle lastre di vetro e la conseguente) necessità di eseguire le Opere Complementari sia dipesa da inclusioni di solfuro di nichel, cioè da causa non imputabile a errori progettuali o esecutivi da parte di Summano, quest'ultima ha diritto al ristoro delle somme impiegate per la esecuzione delle Opere Complementari, ai sensi dell'art. 13.4, lett. b), del Contratto.



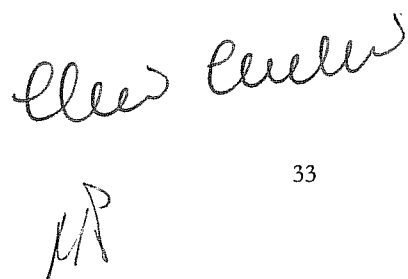
Per determinare il *quantum* da corrispondere all'Azienda [in assenza di specifico "*accordo sul controvalore (delle) opere aggiuntive*" ai sensi dell'art. 13.4, lett. b)], l'art. 10.3 del Contratto prevede che "*l'Azienda compenserà il Concessionario mediante la liquidazione*" dell'importo "*calcolato in base ai prezzi unitari previsti nel Progetto Esecutivo*" relativo alle Opere Complementari. E ciò con l'obiettivo e la funzione di riparare il sacrificio affrontato per la esecuzione degli ulteriori lavori (cioè originariamente non previsti nel progetto esecutivo) che Summano sia chiamata a svolgere per causa a sé non imputabile.

Il consulente incaricato dal Collegio ha calcolato il valore delle Opere Complementari, sulla base del computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo (consulenza tecnica, p. 60), in complessivi euro 395.700,00. Poiché la situazione di pericolo che ha reso necessaria la realizzazione dei lavori aggiuntivi è imputabile a Summano con una probabilità del 62,5%, la somma dovuta dall'Azienda per la realizzazione delle Opere Complementari è determinata dal Collegio in euro 148.387,50 (pari al 37,5% del valore delle suddette opere), oltre interessi determinati, anche ai sensi dell'art. 19.7 del Contratto, nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002 come successivamente modificato e integrato, a decorrere, ai sensi dell'art. 10.3 del Contratto, dal trentesimo giorno successivo alla data del certificato di collaudo provvisorio delle Opere Complementari.

2.7. Sempre con riferimento alle Opere Complementari, e ancora in linea principale, Summano ha domandato al Collegio di condannare l'Azienda al pagamento: *i)* dei maggiori oneri che Summano è stata e sarà chiamata a sostenere per la gestione delle Opere Complementari per tutta la durata della concessione; *ii)* delle spese sostenute per la progettazione delle Opere Complementari (Quesito n. 1 Summano).

Le domande non possono trovare accoglimento.

Parte attrice, infatti, né ha offerto la prova delle spese sostenute per la progettazione delle Opere Complementari, né ha dimostrato che la loro gestione abbia determinato, e continuerà a determinare per tutta la durata della concessione, maggiori oneri a proprio carico.



2.8. Restano assorbite le domande racchiuse nei Quesiti nn. 5, 6, 7, 8 e 10 dell'Azienda.

*

3. Con riguardo alla realizzazione delle Opere Complementari, Summano ha domandato al Collegio, in linea subordinata, di accertare l'esistenza dei presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 19.8 del Contratto, alla revisione del piano economico finanziario del progetto, attraverso l'inserimento, nel quadro degli investimenti, delle spese da essa sostenute per la progettazione, realizzazione e gestione delle Opere Complementari (Quesito n. 5 Summano).

La domanda non merita accoglimento.

3.1. In primo luogo, occorre ribadire che Summano non ha offerto alcuna prova relativa alle spese sostenute per la progettazione delle Opere Complementari, né ha dimostrato che la loro gestione abbia determinato, e continuerà a determinare per tutta la durata della concessione, maggiori oneri a proprio carico: non essendo dimostrata la spesa, il Collegio non reputa sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 19.8 del Contratto.

3.2. Per quanto concerne, poi, la realizzazione delle Opere Complementari, essa ha comportato per Summano maggiori oneri, quantificati dal C.T.U. in complessivi euro 395.700,00. Tale spesa, non prevista nell'originario piano degli investimenti, è potenzialmente idonea ad alterare l'equilibrio economico finanziario del progetto; quindi a determinare, in capo alle parti, l'obbligo di accordarsi per ristabilire tale equilibrio ai sensi dell'art. 19.8 del Contratto.

Si è tuttavia rilevato come la situazione di pericolo che ha determinato la necessità di realizzare le Opere Complementari, risulti imputabile a Summano con una probabilità pari al 62,5% (*retro*, § 2.6); e come, ai sensi degli 10.1, lett. e), 10.2 e 13.4, lett. a), del Contratto, Summano sia quindi tenuta a sopportare i costi di realizzazione delle Opere Complementari in misura proporzionale a tale probabilità. In relazione a tale importo, allora, non sussistono i presupposti per procedere al 'riequilibrio' del programma economico finanziario.



3.3. Per altro verso, è vero che, con una probabilità pari al 37,5%, l'esigenza di realizzare le Opere Complementari è dipesa da circostanze non imputabili a Summano; con la conseguenza che parte dell'investimento da essa sostenuto per la realizzazione dei lavori aggiuntivi deve gravare sull'Azienda, ai sensi dell'art. 13.4, lett. b), del Contratto. Avendo Summano sopportato per intero il costo di realizzazione delle Opere Complementari, potrebbero astrattamente sussistere, con riferimento alla porzione di spesa imputabile all'Azienda, i presupposti per la revisione del piano economico finanziario del progetto ai sensi dell'art. 19.8 del Contratto.

È parimenti vero, tuttavia, che il riequilibrio del programma economico finanziario è stato conseguito mercé la condanna dell'Azienda al pagamento di quanto dovuto a Summano, ai sensi dell'art. 13.4, lett. b) del Contratto, per gli ulteriori lavori eseguiti. Sicché, anche in questo caso, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda formulata da parte attrice.

*

4. L'Azienda ha spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di Summano al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito in conseguenza della edificazione delle misure temporanee di protezione del fabbricato e della successiva realizzazione delle Opere Complementari (Questo n. 9 Azienda).

In particolare, il danno patito dall'Azienda avrebbe riguardo: al minor pregio, funzionale ed estetico, dell'opera realizzata; alla impossibilità di corretta e integrale fruizione dell'opera nel tempo occorso al concessionario per individuare rimedi idonei ad attenuare il rischio connesso al possibile distacco di ulteriori lastre del rivestimento esterno; alla lesione dell'immagine dell'Azienda, laddove la struttura ospedaliera ha assunto per lungo tempo le sembianze di un cantiere permanente, con notevole disagio per le attività; infine, ai costi sostenuti dall'Azienda per la pulizia della struttura nel corso del periodo di svolgimento degli interventi aggiuntivi.

La domanda merita parziale accoglimento.



Per un verso, infatti, l'Azienda non ha provato di avere subito danni connessi alla difficoltà di fruizione del polo ospedaliero e ai costi di pulizia, né sono stati provati i lamentati danni di immagine: tali asseriti pregiudizi, giacché indimostrati, non possono trovare ristoro.

Sotto diverso profilo, il C.T.U. ha accertato che la realizzazione delle Opere Complementari ha determinato la diminuzione del valore complessivo del fabbricato: la installazione di elementi architettonici originariamente non previsti nel progetto esecutivo, avulsi *“dallo studio dei volumi architettonici [...] perturba l'armonizzazione complessiva delle forme, alterando l'equilibrio pensato”* per l'opera originaria (perizia tecnica, p. 74).

Tale diminuzione di valore, stimata dal C.T.U. in complessivi euro 89.000,00, non può tuttavia essere imputata integralmente a Summano.

La situazione di pericolo, che ha reso necessaria la realizzazione delle Opere Complementari e comportato mediamente la diminuzione di valore dell'immobile, è infatti addebitabile – lo si è rilevato *retro*, § 2 – a Summano con una probabilità non superiore al 62,5%. Il Collegio reputa pertanto corretto ridurre l'entità del risarcimento dovuto da Summano all'Azienda in proporzione alla probabilità che l'evento da cui è scaturito il danno sia non imputabile a Summano; cioè in misura pari al 37,5% del danno totale accertato.

Il risarcimento dovuto da Summano all'Azienda, in relazione alla diminuzione di valore dell'Immobile, è dunque pari a complessivi euro 55.625,00.

*

5. Summano ha chiesto al Collegio di condannare parte convenuta al risarcimento dei danni determinati dall'inadempimento dell'Azienda all'obbligo, recato dall'art. 8.6 del Contratto, di rendere disponibile per Summano un *“allaccio alla rete elettrica ENEL in Media Tensione”* (Quesito n. 2 Summano).

È stato dedotto, in particolare, che l'Azienda non si sarebbe attivata presso il gestore di rete per potenziare il sistema di fornitura dell'energia elettrica in tempo per l'inizio dei lavori, così impedendo a Summano di esercitare tempestivamente la facoltà di allaccio alla rete elettrica. E tale



inadempimento avrebbe determinato, a carico dell'istante, maggiori oneri per complessivi euro 194.181,00, pari alle spese sostenute per dotarsi dei gruppi elettrogeni necessari ad ovviare al mancato tempestivo allaccio alla rete elettrica.

L'Azienda ha eccepito l'infondatezza della pretesa avversaria, rilevando che Summano non avrebbe dimostrato né la impossibilità di usufruire del normale collegamento alla rete elettrica né il lamentato aggravio dei costi. Il Collegio, allora, ha reputato opportuno domandare al C.T.U. di accertare se l'Azienda abbia effettivamente impedito a Summano di esercitare la facoltà prevista dall'art. 8.6 del Contratto (ai sensi del quale *“durante l'esecuzione delle Opere l'Azienda dovrà altresì concedere al Concessionario la facoltà di allacciarsi, a cura e spese di quest'ultimo, alle reti di distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica, essendo inteso che i costi per tali utenze rimarranno a carico del Concessionario”*) e di quantificare gli oneri sostenuti dalle parti a causa del mancato allaccio alla rete elettrica.

Il Consulente, in merito al primo quesito, non ha ravvisato *“elementi di impedimento da parte dell'Azienda [...] nei confronti di Summano Sanità nell'esercitare la facoltà [...] di allacciarsi, a propria cura e spese, alle reti di distribuzione”* dell'energia elettrica (perizia tecnica, p. 86).

In merito al secondo quesito, il C.T.U. ha rilevato la mancanza di elementi idonei a consentire la quantificazione delle spese sostenute da Summano per sopperire alla mancata disponibilità del collegamento alla rete elettrica. Anche sulla scorta di tali rilievi, il Collegio – così offrendo risposta anche al Quesito n. 2 dell'Azienda – rigetta la domanda risarcitoria formulata da Summano: parte attrice, infatti, né ha dimostrato l'impossibilità di esercitare la facoltà di allacciarsi alla rete elettrica; né ha offerto alcuna prova in ordine al lamentato aggravio di costi, limitandosi a produrre in giudizio documenti privi di valore probatorio.

*

6. Deducendo l'imprevisto ritrovamento, nell'area oggetto dei lavori, di una tubazione interrata per il trasporto dell'acqua, di un deposito interrato di copertoni, di tre vasche in *eternit* e di una guaina in catrame, Summano ha chiesto al Collegio di condannare parte convenuta al risarcimento dei



[Handwritten signatures and initials]

danni determinati dall'inadempimento, da parte dell'Azienda, all'obbligo, recato dall'art. 8.2 del Contratto, di consegnare l'area oggetto dei lavori libera da persone e cose (Quesito n. 3 Summano).

I ritrovamenti imprevisi avrebbero infatti comportato a carico dell'istante maggiori oneri *“sia in termini di costi per la loro rimozione, movimentazione e smaltimento, sia in termini di tempo”* (istanza di arbitrato, p. 4). L'Azienda ha eccepito l'infondatezza della pretesa avversaria: fermo che la scoperta della tubatura interrata non avrebbe interferito con l'esecuzione dei lavori, Summano non avrebbe dimostrato i maggiori oneri connessi agli imprevisi ritrovamenti. Oneri che, in ogni caso, dovrebbero ricomprendersi tra quelli 'per il conferimento a discarica di tutti i rifiuti speciali', posti a carico di Summano dal progetto esecutivo.

La domanda non può trovare accoglimento, giacché l'istante, in effetti, non ha dimostrato di avere sopportato maggiori oneri in conseguenza dei ritrovamenti imprevisi. Il Collegio dunque reputa – così offrendo risposta anche ai Quesiti n. 3 e n. 4 dell'Azienda – non sussistano in ogni caso i presupposti per la condanna dell'Azienda al risarcimento del danno.

*

7. Summano ha domandato al Collegio di accertare se, ai sensi del Contratto, gravasse su di essa l'obbligo di installare, lungo la pista ciclabile posta a servizio dell'immobile oggetto dei lavori, una pensilina per biciclette; chiedendo altresì di accertare il proprio diritto di vedersi riconosciuto il corrispettivo per la realizzazione della medesima pensilina (Quesito n. 4 Summano). In linea subordinata, Summano ha domandato al Collegio di accertare l'esistenza dei presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 19.8 del Contratto, alla revisione del piano economico finanziario del progetto, inserendo nel piano degli investimenti il costo per la realizzazione della pensilina per biciclette (Quesito n. 6 Summano).

L'Azienda ha dedotto che l'obbligo di realizzare la pensilina per biciclette sarebbe stato contrattualmente previsto e il relativo corrispettivo incluso in quello originariamente stabilito. E il C.T.U., all'uopo incaricato dal Collegio, ha accertato che la pensilina per le bici non è stata realizzata.



Il Collegio reputa pertanto – così offrendo risposta anche al Quesito n. 11 dell'Azienda – che, anche ove il corrispettivo per la realizzazione della pensilina non fosse incluso in quello originariamente fissato per la esecuzione delle opere, a Summano non spetta alcun corrispettivo, né sussistono i presupposti per procedere al riequilibrio del piano economico finanziario del progetto ai sensi dell'art. 19.8 del Contratto.

8. Restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni di merito.

In ordine al regolamento delle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per la loro compensazione, tenuto conto della complessità delle questioni trattate; mentre il compenso del Collegio arbitrale e del C.T.U. viene posto a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, salvo il vincolo di solidarietà, e liquidato come da separata determinazione dell'ANAC.

Il Collegio, infine, dà atto di avere invitato le parti, ai sensi dell'art. 209, co. 12, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a versare sul conto corrente bancario n. 4806788, intestato all'A.N.A.C., una somma pari all'uno per mille del valore della controversia; valore determinato, alla luce delle domande proposte, in complessivi euro 1.715.031,33.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale all'unanimità, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in parziale accoglimento del Quesito n. 1 formulato da Summano Sanità S.p.A., condanna l'Azienda U.L.S.S. N. 7 "Pedemontana" a corrispondere a Summano Sanità S.p.A., per la realizzazione delle Opere Complementari, euro 148.387,50, oltre interessi determinati nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002 come successivamente modificato e integrato, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data del certificato di collaudo provvisorio delle Opere Complementari;
- rigetta le domande svolte da Summano Sanità S.p.A. con Quesiti nn. 2, 3, 4, 5 e 6;
- in parziale accoglimento del Quesito n. 9 formulato dall'Azienda U.L.S.S. N. 7 "Pedemontana", condanna Summano Sanità S.p.A. a corrispondere all'Azienda U.L.S.S. N. 7 "Pedemontana" euro 55.625,00, a titolo di



risarcimento del danno per la diminuzione di valore del complesso ospedaliero conseguente alla realizzazione delle Opere Complementari;
- dichiara assorbite tutte le altre domande ed eccezioni formulate dalle parti, salvo quanto precisato oltre;
- compensa tra le parti le spese di lite, nonché le spese di funzionamento del Collegio e gli onorari degli Arbitri e del C.T.U., liquidati come da separata determinazione dell'ANAC.

Roma, 23 luglio 2018 - Prof. Avv. Massimo Proto - Presidente

Venezia, 20 luglio 2018 - Avv. Pier Vettor Grimani - Arbitro

Roma, 18 luglio 2018 - Prof. Avv. Chiara Cacciavillani - Arbitro

